NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 50

Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione. Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	IV — Collocamento del personale artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-50-norme-di-attuazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it